**Convenzione sulle prestazioni**

(contratto di diritto pubblico)

Completare le aree grigie contrassegnate.

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle guida.

tra la

**Confederazione Svizzera**

rappresentata dalla

**Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca   
e l’innovazione[[1]](#footnote-1)**

e il / i

**Cantone(i) XY**

rappresentato(i) dalla

**Direzione XY / Ufficio XY[[2]](#footnote-2)**

**per aumentare il numero di titoli di formazione in cure infermieristiche presso le scuole specializzate superiori, in conformità con l’articolo 6 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche[[3]](#footnote-3)**

**Numero di contratto**: XXX

**Rubrica di credito:** XXX

**Conto:** XXX **Mandato interno:** XXX

**Persone di contatto:**

SEFRI: Nome: Katrin Frei

Indirizzo: Einsteinstrasse 2, 3003 Berna

E-mail: katrin.frei@sbfi.admin.ch

Tel.: +41 58 462 82 47

Partner: Nome: XXX

Indirizzo: XXX

E-mail: @

Tel.: +41

**Situazione iniziale**

Intenzionate a raggiungere congiuntamente, in modo efficace ed efficiente, gli obiettivi in materia di promozione della formazione in cure infermieristiche, le Parti concludono la presente convenzione sulle prestazioni (denominata in seguito «Convenzione»).

1. Scopo

La presente convenzione contiene le disposizioni relative alla fornitura delle prestazioni e degli obiettivi concordati dalla / dal Partner al punto 7. La convenzione disciplina anche le prestazioni che la SEFRI deve fornire in questo contesto (punto 8). La Convenzione ha lo scopo di regolamentare i diritti e gli obblighi reciproci durante la durata contrattuale concordata al punto 5.

1. Basi giuridiche

Le basi giuridiche della presente Convenzione sono:

* 1. Confederazione
* Legge federale del ….. sulla promozione della formazione in cure infermieristiche RS .…
* Ordinanza del ..... sulla promozione della formazione in cure infermieristiche RS ....
* Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS *616.1*);
* Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS *172.021*)
  1. Cantone/i
* xy
* xy

1. Forma giuridica

La presente Convenzione è un contratto di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge sui sussidi.

1. Parti integranti della Convenzione

I seguenti documenti sono considerati parte integrante della presente Convenzione:

* xxx
* xxx

1. Durata

La presente Convenzione entra in vigore retroattivamente al momento della firma il XX.YY.ZZZZ e rimarrà in vigore fino al XX.YY.ZZZZ.

1. Oggetto della Convenzione

I Cantoni promuovono un aumento conforme al fabbisogno del numero di diplomati in cure infermieristiche nelle loro SSS e a tal fine accordano a queste scuole contributi per apposite misure. Nell’ambito dei crediti approvati, la SEFRI versa ai Cantoni contributi annuali per le spese sostenute nell’adempimento di questo compito.

Le misure contribuiscono ad aumentare il numero di diplomati presso le SSS.

La presente Convenzione non copre le prestazioni finanziate dalla Confederazione attraverso la SEFRI di cui all’articolo 53 capoverso 2 lettera a della legge del 13 dicembre 2002[[4]](#footnote-4) sulla formazione professionale. Analogamente, le prestazioni sovvenzionate dalla SEFRI ai sensi della presente Convenzione non possono essere incluse nella rilevazione annuale dei costi della formazione professionale cantonale da parte della SEFRI. Ciò equivarrebbe a un doppio sovvenzionamento.

1. Prestazioni cantonali
   1. Titolo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Breve descrizione** | | | | | |
| Clicare o toccare qui per inserire il testo | | | | | |
| **Scopo** | **Output / Outcome** | **Indicatore** | **Valore target** | **Costi** | **Durata** |
| Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo |

* 1. Titolo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Breve descrizione** | | | | | |
| Clicare o toccare qui per inserire il testo | | | | | |
| **Scopo** | **Output / Outcome** | **Indicatore** | **Valore target** | **Costi** | **Durata** |
| Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo |

* 1. Titolo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Breve descrizione** | | | | | |
| Clicare o toccare qui per inserire il testo | | | | | |
| **Scopo** | **Output / Outcome** | **Indicatore** | **Valore target** | **Costi** | **Durata** |
| Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo |

* 1. Titolo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Breve descrizione** | | | | | |
| Clicare o toccare qui per inserire il testo | | | | | |
| **Scopo** | **Output / Outcome** | **Indicatore** | **Valore target** | **Costi** | **Durata** |
| Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo |

* 1. Titolo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Breve descrizione** | | | | | |
| Clicare o toccare qui per inserire il testo | | | | | |
| **Scopo** | **Output / Outcome** | **Indicatore** | **Valore target** | **Costi** | **Durata** |
| Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo |

* 1. Titolo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Breve descrizione** | | | | | |
| Clicare o toccare qui per inserire il testo | | | | | |
| **Scopo** | **Output / Outcome** | **Indicatore** | **Valore target** | **Costi** | **Durata** |
| Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo | Clicare o toccare qui per inserire il testo |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Costi totali** | | **Quota Cantone/i (50 %)** | | **Quota SEFRI (50 %)[[5]](#footnote-5)** | |
| **CHF** | Clicare o toccare qui per inserire il testo | **CHF** | Clicare o toccare qui per inserire il testo | **CHF** | Clicare o toccare qui per inserire il testo |

1. Prestazioni SEFRI
   1. Volume dei fondi federali

Per raggiungere gli obiettivi di cui al punto 7, la SEFRI si impegna a versare – in applicazione dell’articolo 8 della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche – il seguente importo massimo destinato alle misure definite al punto 7 per la durata concordata del contratto di diritto pubblico.

**CHF X XXX**

L’importo è subordinato all’approvazione annuale dei crediti a preventivo da parte del Parlamento.

La SEFRI si riserva il diritto di ridurre il contributo massimo per l’intero periodo della Convenzione in base alla decisione annuale del Parlamento sul preventivo. In caso di riduzione del contributo federale e qualora necessario, l’impostazione delle prestazioni può essere adeguata di conseguenza in conformità con il punto 11.1. Eventuali adeguamenti del contributo massimo vengono comunicati ogni anno nel mese di gennaio tramite un documento supplementare. Ciò non rende necessario modificare la presente Convenzione.

* 1. Pianificazione finanziaria

|  |  |
| --- | --- |
| **Anno** | **Importo** |
| **2024** | Clicare o toccare qui per inserire il testo |
| **2025** | Clicare o toccare qui per inserire il testo |
| **2026** | Clicare o toccare qui per inserire il testo |
| **2027** | Clicare o toccare qui per inserire il testo |
| **2028** | Clicare o toccare qui per inserire il testo |
| **2029** | Clicare o toccare qui per inserire il testo |
| **2030** | Clicare o toccare qui per inserire il testo |
| **2031** | Clicare o toccare qui per inserire il testo |
| **2032** | Clicare o toccare qui per inserire il testo |
| **Totale** | Clicare o toccare qui per inserire il testo |

* 1. Rendicontazione

Nel secondo semestre la/il Partner informa la SEFRI sullo stato di avanzamento delle misure o sul grado di raggiungimento degli obiettivi in base agli indicatori e ai fondi impiegati nel precedente anno accademico (da agosto a luglio). Al termine del periodo contrattuale, il/la Partner valuta anche il pacchetto di misure nel suo complesso. Il rapporto dell’anno accademico precedente deve pervenire alla SEFRI entro la fine di ottobre. La SEFRI analizza il rapporto e lo approva.

I fondi federali vengono erogati in conformità con i punti 8.1 e 8.2 al più tardi entro la fine di dicembre, a condizione che il rapporto presentato dal/dalla Partner sia stato approvato.

La SEFRI mette a disposizione appositi modelli per la redazione del rapporto.

* 1. Pagamento

Il / La Partner deve emettere una fattura per ogni pagamento (cfr. tabella 8.2). Le fatture devono essere inviate in formato elettronico (e-fattura) o cartaceo complete di numero di contratto XXXX.YYYY e numero di riferimento REF-XXXX-YYYY al seguente indirizzo:

Segreteria di Stato per la formazione,   
la ricerca e l’innovazione SEFRI   
c/o DLZ FinanzeCH-3003 Berna

Le informazioni dell’Amministrazione federale sulla fatturazione elettronica sono disponibili all’indirizzo: [https://www.e-rechnung.admin.ch/index.php](https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/efv/erechnung/aktuell.html).

Le fatture contenenti errori saranno rispedite al mittente per correzione.

Una volta approvate dalla SEFRI, le fatture devono essere saldate per intero entro 30 giorni dalla ricezione.

1. Vigilanza finanziaria

La SEFRI, il Controllo federale delle finanze (CDF) o il Controllo cantonale delle finanze possono effettuare controlli a campione in qualsiasi momento. Il / La Partner fornisce alla SEFRI, al CDF o al Controllo cantonale delle finanze tutte le informazioni necessarie e garantisce l’accesso sul posto a tutti i documenti rilevanti e ai sistemi di registrazione elettronica.

Il CDF e il Controllo cantonale delle finanze concordano in anticipo le modalità della verifica. Se non fosse possibile trovare un modo di procedere comune, il CDF può effettuare i controlli sul posto anche da solo. Il Controllo cantonale delle finanze deve sempre essere invitato al colloquio conclusivo. Tutte le parti (SEFRI, CDF, Controllo cantonale delle finanze) ricevono direttamente tutti i rapporti di verifica relativi al presente contratto di diritto pubblico.

1. Adempimento della Convenzione
   1. Adempimento

La Convenzione si considera adempiuta se le prestazioni sono state fornite in modo completo e gli aiuti finanziari sono stati erogati entro il termine stabilito al punto 8.

* 1. Interventi correttivi

Se uno o più obiettivi non vengono raggiunti, o non del tutto, entro il termine stabilito nella Convenzione, la SEFRI può concedere al / alla Partner ancora massimo un anno. Per questi interventi correttivi la SEFRI non versa alcun contributo federale oltre a quelli indicati al punto 8.1. L’obbligo di effettuare interventi correttivi non si applica se il / la Partner dimostra che la prestazione concordata non può essere adempiuta a causa di fattori esterni che esulano dalla sua responsabilità.

* 1. Restituzione

Se gli obiettivi della Convenzione non vengono raggiunti, o non del tutto, nemmeno considerando il punto 10.2, il / la Partner ha diritto solo a una parte dei fondi federali, calcolati in modo proporzionale alle prestazioni effettivamente fornite. La SEFRI può chiedere la restituzione dei fondi federali in eccedenza già erogati.

1. Modalità di adeguamento
   1. Modifiche delle condizioni quadro

Se, nel corso della durata della Convenzione, le condizioni quadro mutano in modo tale da complicarne o facilitarne oltremodo l’adempimento, le Parti ridefiniscono l’oggetto della Convenzione o la sciolgono anticipatamente.

In caso di mutamento, le parti si impegnano a scambiarsi vicendevolmente le informazioni.

* 1. Proroga

Il contratto può essere prorogato al massimo fino all’abrogazione della legge. La conferma avviene per iscritto con un adeguamento del contratto.

* 1. Adempimento alternativo

Se una prestazione concordata conformemente al punto 7 diventa temporaneamente o definitivamente irrealizzabile in tutto o in parte, i servizi responsabili presso la SEFRI e presso il / la Partner sono autorizzati, su delega degli organi autorizzati a firmare il presente contratto, a destinare di comune accordo il contributo federale corrispondente a una prestazione alternativa. La giustificazione di un eventuale adempimento alternativo viene fornita nel rapporto conformemente al punto 8.3.

* 1. Proposta

Per le modifiche contrattuali di cui ai punti 11.1, 11.2 e 11.3, il / la Partner deve ricevere una proposta scritta con esplicita indicazione dei motivi.

1. Principio della cooperazione

Le Parti si impegnano a risolvere, possibilmente con spirito cooperativo, tutte le divergenze di opinione e le controversie concernenti la presente Convenzione. Prima di adire le vie legali, va fatto ricorso a perizie, procedure di gestione di conflitti, servizi di mediazione e altri metodi volti ad appianare le divergenze di opinione.

1. Protezione giuridica

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

1. Rispetto della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni

Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati e a garantire la sicurezza delle informazioni. Inoltre, proteggono efficacemente i dati raccolti in adempimento del contratto dall’accesso non autorizzato di terzi.

1. Modifiche

Tutte le modifiche alla presente Convenzione richiedono la forma scritta e la firma di entrambe le parti.

1. Diritto applicabile e foro competente

Le condizioni del presente accordo sottostanno esclusivamente al diritto svizzero. Il foro competente esclusivo è quello di Berna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Confederazione Svizzera** |  | **Cantone XY** |
| **Segreteria di Stato per la formazione,  la ricerca e l’innovazione SEFRI** | | **Il / La partner** |
| …………………………………..................... | | …………………………………....................... |
| Martina Hirayama |  | Persona autorizzata al pagamento |
| Segretaria di Stato | | Funzione |
| Berna, il....................................................... | | Luogo, il......................................................... |
|  | |  |
| …………………………………....................... | | …………………………………....................... |
| Rémy Hübschi |  | Persona autorizzata al pagamento |
| Direttore supplente | | Funzione |
| Berna, il........................................................ | | Luogo, il......................................................... |

**Allegati:**

* Allegati 1
* Allegati 2

Il modello per il rapporto sarà disponibile sul sito della SEFRI a partire da gennaio 2025.

**Originali con allegati:**

* Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (2 copie).
* Cantone XY

1. Di seguito «SEFRI» [↑](#footnote-ref-1)
2. Di seguito «Partner» [↑](#footnote-ref-2)
3. RS **XXX.XX** [↑](#footnote-ref-3)
4. RS **412.10** [↑](#footnote-ref-4)
5. Inserire questo importo al punto 8.1. [↑](#footnote-ref-5)